

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2284

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PICIERNO

Disposizioni per il sostegno del settore musicale,  
della musica popolare contemporanea italiana  
e delle opere prime di artisti emergenti

*Presentata il 12 marzo 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La musica riveste un’importanza fondamentale nelle tradizioni culturali del nostro Paese e, con il rapido cambiamento delle forme di espressione e delle tecnologie ad essa collegate, assume sempre maggior rilievo nei consumi e nella formazione culturale, soprattutto presso le giovani generazioni. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito allo sviluppo e alla diffusione di nuove forme e generi musicali, alla riscoperta e riaffermazione della musica tradizionale popolare e, più in generale, a un cambiamento del ruolo e dello spazio assegnato alla musica nella vita quotidiana. In questo contesto, paradossalmente, l’attività del legislatore si è negli ultimi anni concentrata quasi esclusivamente su quei generi che nel tempo hanno visto ridurre la propria popolarità.

Questa proposta di legge vuole innanzitutto riconoscere il valore artistico, culturale, socio-economico della musica popolare contemporanea nel suo complesso. Nel contempo si intende anche intervenire su alcune contraddizioni sul piano delle politiche culturali del nostro Paese in cui, pur riconoscendo alto valore culturale e pieno supporto alla musica lirica, sinfonica e colta, si applica una maggiore tassazione IVA a un CD di Mozart che a una biografia scritta sul grande compositore.

Al tempo stesso vuole offrire al settore musicale una via d’uscita dalla crisi che sta caratterizzando il mercato discografico, una crisi che ha dei presupposti non solo economici e che sta mettendo a rischio non solo i lavoratori del settore, ma anche la possibilità per il nostro Paese

di difendere e incentivare la propria cultura musicale in tutte le sue forme e di premiare e valorizzare i suoi talenti. In particolare, si intende affrontare questa problematica incentivando l'educazione e il consumo musicale da parte dei giovani, oggi i principali fruitori ed esecutori di musica, nonché creando nuove opportunità per i giovani artisti emergenti, sostenendo l'edizione e la produzione delle loro opere prime con un credito d'imposta. In questa proposta di legge si è scelto di dare centralità ad alcune politiche in favore del settore, mantenendo come centro dell'azione legislativa i giovani e la tutela dell'artista e considerando la musica come un'espressione fondamentale della cultura contemporanea del nostro Paese.

Nel mercato mondiale, mentre la vendita di supporti fonografici tradizionali affronta grandi difficoltà, osserviamo un costante aumento del fatturato proveniente dall'acquisto di musica sul *web*. Il nostro Paese ha affrontato con meno innovazione e meno flessibilità la modifica delle abitudini legate all'uso delle nuove tecnologie, accumulando un ritardo strutturale rispetto all'economia musicale di altre nazioni. Secondo il rapporto sull'economia della musica 2008, redatto dallo IULM, l'Italia permane fra i primi dieci mercati mondiali, ma le vendite sono calate in un anno dell'11 per cento. Nel mercato della musica digitale, invece, l'Italia è solo al dodicesimo posto, dietro a Cina, India e Indonesia.

Contrariamente a quanto saremmo portati a pensare in considerazione della nostra storia e delle nostre tradizioni, anche nell'ambito della produzione di strumenti musicali l'Italia non eccelle, occupando solo il 2 per cento del mercato mondiale e avendo una spesa *pro capite* per gli strumenti pari a un quarto di quella statunitense; questo dato è da mettere in stretta relazione con il livello è la diffusione dell'educazione musicale a partire dalle scuole. Il progetto di legge intende incentivare l'educazione musicale all'interno e all'esterno dell'ambito scolastico, considerando non solo l'aspetto economico, ma anche l'innegabile beneficio in

termini di cultura e formazione che i ragazzi possono trarre dall'educazione musicale, specialmente nelle zone di disagio giovanile. Incentivi e detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'educazione musicale possono contribuire anche a far emergere il sommerso di un settore nel quale l'attività di insegnamento è caratterizzata da un grado così alto di precarietà che finisce per incentivare il mercato nero delle lezioni private.

La crisi di settore ha pesato più sulle piccole etichette e case discografiche che sulle grandi multinazionali. In particolare, sono le piccole etichette quelle che maggiormente investono sulla scoperta e la promozione di talenti emergenti; per questo non possono essere abbandonate in un momento di crisi economica globale.

Sempre secondo la citata ricerca dello IULM, la vendita di musica su supporti audio ha registrato nell'ultimo anno un calo del 19 per cento, mentre il settore dal quale ci si doveva aspettare forti incrementi, quello digitale, ha registrato un aumento del solo 1 per cento. Registrano invece aumenti discreti i proventi da « musica sparsa » e musica dal vivo. È quindi evidente che il settore musicale, per l'importanza anche economica che riveste (secondo il citato rapporto pari a un valore complessivo di 4,1 miliardi di euro), dovrà essere sostenuto con specifiche politiche nell'affrontare i profondi cambiamenti che le innovazioni tecnologiche impongono.

Nell'articolo 1 si procede a dare una definizione del prodotto fonografico e della « musica popolare contemporanea », per garantire piena dignità a tutti i generi musicali, nonché a definire le produzioni musicali italiane.

Nell'articolo 2 si procede a definire tutte le possibili e auspicabili forme di intervento in favore della musica contemporanea italiana, con particolare attenzione all'educazione musicale, alla promozione della musica dal vivo e della musica italiana all'estero e alle politiche in favore dei giovani talenti. Le politiche ivi definite riguardano l'insieme dei livelli istituzionali e vogliono essere di supporto

per la futura legislazione in ambito regionale sulla musica.

L'articolo 3 introduce elementi concreti a favore dei giovani artisti, come il credito d'imposta del 5 per cento del costo sostenuto per la produzione delle opere prime di artisti emergenti. Anche in considerazione della prossima revisione del quadro comunitario in materia di imposta sul valore aggiunto, l'IVA viene ridotta al 4 per cento per tutti i prodotti fonografici, anche digitali acquistabili *on line*. Si prevede anche all'introduzione di detrazioni fiscali per i giovani fino a venticinque anni per le spese relative ad acquisto di prodotti o strumenti musicali, nonché per la frequenza di corsi di educazione musicale. Si propone infine l'introduzione di un'agevolazione fiscale per le imprese musicali di carattere tradizionale che investono nella formazione e nell'occupazione dei giovani,

assicurando così continuità nelle tradizioni di eccellenza del *made in Italy*.

L'articolo 4, al fine di favorire un maggiore investimento nell'innovazione digitale dell'economia musicale italiana, intende sostenere l'attività di promozione e distribuzione di opere musicali e *videoclip* attraverso tutte le piattaforme digitali, con l'erogazione di contributi diretti alle imprese per un massimo di 20 milioni di euro l'anno.

Infine, l'articolo 5 istituisce l'Ufficio per la promozione della musica italiana all'estero, con l'obiettivo di un'adeguata pubblicità e diffusione della musica italiana nel mondo, così come avviene in altri Paesi europei, ad esempio la Francia, che operano da diversi anni con riscontri positivi per il settore musicale, per i giovani artisti emergenti e per la cultura musicale del Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Principi e definizioni).*

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

2. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali in tutti i loro generi e in tutte le loro manifestazioni e favorisce la tutela, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, di distribuzione, di coordinamento e di ricerca in campo musicale.

3. Ai fini della presente legge:

a) per « prodotto fonografico » si intende il prodotto o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva;

b) per « musica popolare contemporanea » si intende ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta. Sono ricompresi nella definizione di musica popolare contemporanea generi musicali come il *jazz*, il *rock*, il *blues*, il *pop*, il *rap*, l'*hip-hop*, il *reggae*, la musica folcloristica o etnica, la musica elettronica;

c) per « musica popolare contemporanea italiana » si intende la musica di cui alla lettera b) realizzata, in una o più fasi del ciclo produttivo-distributivo, in Italia da soggetti operanti in Italia.

## ART. 2.

*(Forme di intervento in favore della musica popolare contemporanea italiana).*

1. La promozione, la valorizzazione e la diffusione della musica sono attuate attraverso le seguenti tipologie di azione:

a) interventi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, rivolti a studenti e docenti, per proporre la conoscenza e il valore artistico, sociale e culturale della musica in generale e della musica popolare contemporanea italiana in particolare;

b) interventi di formazione e perfezionamento per musicisti e tecnici del settore;

c) realizzazione e promozione di *festival* di musica popolare contemporanea dal vivo;

d) incentivazione della presenza della musica popolare contemporanea italiana nell'offerta di spettacoli, sia attraverso la presenza nei teatri, sia attraverso il sostegno di spazi, *auditorium*, *sale*, *club*, che con continuità e professionalità propongono concerti e attività musicali;

e) incentivi alla realizzazione di apposite strutture o all'utilizzo, previo adeguamento funzionale, di quelle esistenti per attività di ricerca e sperimentazione, di prova, di registrazione, di esecuzione e ascolto e di documentazione della musica popolare contemporanea italiana, con particolare attenzione alle aree periferiche e a quelle caratterizzati da fenomeni di disagio giovanile;

f) incentivazione alla creazione, su commissione pubblica o privata, della musica popolare contemporanea italiana e alla sua diffusione, su scala nazionale e internazionale, mediante esecuzioni dal vivo, canali telematici e radio-televisivi e supporti audio-video e mediante scambi e forme di ospitalità con altri Paesi;

g) promozione dei prodotti musicali e dei musicisti emergenti italiani nei circuiti

musicali nazionali e all'estero, anche allo scopo di favorire lo scambio di esperienze;

*h)* facilitazione della partecipazione dei giovani ai *festival* musicali attraverso la realizzazione di un sistema integrato di riduzione delle spese di ingresso, vitto, alloggio e viaggio;

*i)* iniziative volte a facilitare l'accesso al consumo di supporti musicali e di produzioni musicali *on line*, da parte dei giovani, con particolare attenzione agli studenti, attraverso apposite riduzioni dei costi e possibilità di abbonamento a concerti ed esibizioni dal vivo;

*l)* iniziative volte alla semplificazione delle procedure amministrative relative alla realizzazione della musica popolare contemporanea italiana, con particolare riferimento alle esecuzioni dal vivo;

*m)* promozione dell'associazionismo *non profit* operante in ambito musicale.

### ART. 3.

*(Agevolazioni fiscali in favore dei giovani artisti e dei consumi musicali).*

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, alle imprese produttrici di prodotti fonografici che effettuano le spese di cui al comma 2, relative a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato.

2. Le spese per le quali è previsto il credito d'imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

*a)* attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime di artisti italiani emergenti, nati o cresciuti in Italia, ivi comprese le spese di registrazione, di post-produzione e di promozione del prodotto;

*b)* programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, il po-

tenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo d'imposta successivo.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 2.

6. Alla parte II della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) prodotti musicali acquistabili su qualsiasi supporto fisico e *online* ».

7. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *i-novies*) le spese per l'acquisto di prodotti musicali acquistabili su qualsiasi

supporto fisico e *on line* e di strumenti musicali fino a euro 500 da parte di soggetti fino a venticinque anni di età;

*i-decies*) le spese per l'iscrizione e la frequenza a corsi di educazione musicale fino a euro 500 destinati a soggetti fino a venticinque anni di età ».

8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, con regolamento da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di istituzione e funzionamento di un registro degli insegnanti di musica, al fine di consentire l'attribuzione delle detrazioni fiscali per i corsi di educazione musicale tenuti dai soggetti in esso registrati, previste dalla lettera *i-decies*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 7 del presente articolo.

9. Per le imprese del settore musicale che operano nella produzione degli strumenti musicali tradizionali gli utili reinvestiti, nel limite massimo annuo di 130.000 euro, a fini di formazione, assunzione e coinvolgimento dei giovani nell'azienda, sono esclusi da ogni imposizione fiscale.

#### ART. 4.

*(Incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di video musicali).*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2010 per l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la promozione e la distribuzione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme digitali ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 nonché le procedure di monitoraggio e di controllo e le cause di revoca totale o parziale dei benefici.

3. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche per la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di video musicali di particolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma ».

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 5.

*(Ufficio per la promozione della musica italiana all'estero).*

1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Ufficio per la promozione della musica italiana all'estero, di seguito denominato « Ufficio ».

L'Ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, in collaborazione con gli istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i prodotti fonografici nazionali e la produzione artistico-musicale italiana, anche attraverso la promozione e la realizzazione di *festival* di livello internazionale finalizzati a stabilire in Italia esperienze di alto livello della musica popolare contemporanea e a favorire il confronto con le linee di sviluppo della musica a livello europeo e internazionale.

2. L'Ufficio è diretto da un comitato permanente, presieduto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e formato da nove membri, di cui:

a) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;

b) un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il comitato permanente di cui al comma 2 approva una relazione, da trasmettere ai Ministri interessati, sull'attività svolta nell'anno precedente e sui progetti sviluppati per la promozione della musica italiana anche attraverso la partecipazione a fiere e ad eventi internazionali.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento dell'Ufficio.

5. L'Ufficio si avvale di strutture e di risorse umane messe a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Ai fini dell'espletamento dei compiti assegnati all'Ufficio è autorizzata la spesa

di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35



\*16PDL0023670\*